

Roma, 22 settembre 2011

Segreteria Nazionale
Prot.: RP864It2011

Spettabile
Presidenza del Consiglio
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
Roma
06-6783838

Spettabile
Federmeccanica
Piazza Benito Juarez, 14
Roma
06-5911913

Spettabile
Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30
Roma
06-5915505

e p c: Fim Nazionale
Corso Trieste, 36
Roma
06-85262464

e p.c. Fiom Nazionale
Corso Trieste, 36
Roma
06-85303079

Oggetto: rif. art. 8 commi 2 e 2 bis D.L. 138/2011 come convertito dalla legge 148/2011

Come a Voi ben noto, la legge n. 148 del 14.9.2011, di conversione del D.L. n. 138/2011 all'art. 8, **specificamente ai commi 2 e 2 bis**, ha previsto la possibilità che, mediante "*contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale*", si introducano discipline derogatorie delle norme di legge e di quelle contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e, quindi, anche discipline che riducano i diritti dei lavoratori in quasi tutti gli ambiti di applicazione del diritto del lavoro e persino in tema di disciplina limitativa dei licenziamenti (art. 18 legge 300/70).

Una estesa applicazione della facoltà prevista dai commi 2 e 2bis del citato art. 8 è potenzialmente idonea a determinare la vera e propria polverizzazione dell'attuale sistema generale di regole che disciplina i rapporti di lavoro e la introduzione di un regime altamente differenziato, persino azienda per azienda, anche in ordine ai diritti fondamentali di tutela del lavoro.



La UILM UIL ribadisce l'utilità e la legittimità della contrattazione di secondo livello, anche se avente efficacia derogatoria, ma **nei limiti** (ovvero nei casi, nelle materie e con le procedure) **prefissati**, nell'esercizio dell'autonomia sindacale, **dall'art. 4 Sez. IIIa del CCNL 15.10.2009 e dal recente Accordo Interconfederale 28.6.2011**, limiti che appaiono **fatti salvi dal 1° comma del citato art. 8, norma che si limita ad estendere a tutti i lavoratori l'efficacia di tali accordi.**

La UILM UIL ribadisce, tuttavia:

- che l'ambito di applicazione della contrattazione di secondo livello deve essere - come è attualmente - delimitato dalla contrattazione collettiva nazionale;
- che alla contrattazione di secondo livello non può essere consentito, in applicazione dei consolidati principi in materia di diritto del lavoro, introdurre discipline peggiorative rispetto alle norme inderogabili di legge, come, invece, avverrebbe in applicazione dei commi 2 e 2bis del medesimo art. 8.

La UILM UIL Naz.le ha, pertanto, deliberato che la stipula di accordi collettivi c.d. "di prossimità" a sensi dei commi 2 e 2 bis di tale norma, **ove essi siano derogatori in pejus delle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro**, deve ritenersi non consentita ad alcun soggetto che operi in nome e conto della UILM UIL o comunque quale rappresentante da essa nominato o eletto nelle sue liste e non potrà pertanto essere ritenuta riferibile ad essa UILM UIL, quale associazione dei lavoratori comparativamente più rappresentativa.

Con la presente, la UILM UIL Naz.le rende, pertanto, noto che non intende avvalersi della facoltà di stipula di accordi a sensi dei predetti commi 2 e 2bis dell'art. 8 D.L. 138, come modificato dalla legge di conversione n. 148/2011 e che la Direzione Nazionale, nell'esercizio delle sue funzioni di orientamento e di coordinamento dell'attività di contrattazione, ha rivolto pressante invito ai Sindacati provinciali e, per essi, ai componenti delle relative Segreterie, nonché ai rappresentanti sindacali, aziendali e/o unitari, che aderiscono alla UILM, a rifiutare incondizionatamente e senza eccezioni di sorta il loro consenso alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro a livello aziendale o territoriale a sensi e per gli effetti di cui al citato **art. 8, commi 2 e 2 bis** D. L. 138/2011 come modificato dalla legge di conversione n. 148/2011, pena la attivazione dei provvedimenti disciplinari statuari.

La UILM UIL Naz.le Vi invita, altresì, a rendere noto alle imprese Vostre associate:

- che, per l'effetto di quanto deliberato, nessun accordo collettivo c.d. "di prossimità", sottoscritto in pretesa applicazione del citato art. 8, commi 2 e 2 bis D.L. 138/2011, come modificato dalla legge 148/2011, da chiunque dichiarati di intervenire alla stipula quale rappresentante a qualsiasi titolo di organismi locali o aziendali della UILM UIL potrà essere ritenuto riferibile a quest'ultima;
- che, anche per gli effetti di cui agli artt. 36, 38 e 1398 cod. civ., la UILM UIL rileva sin d'ora la totale assenza di ogni potere alla stipula di tali accordi in capo a soggetti che si dichiarino suoi rappresentanti, con conseguente inefficacia di tali accordi.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Rocco Palombella
